

Regione Veneto

Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004

NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

ARTICOLO 41

Zone di tutela e fasce di rispetto.

1. Le zone di tutela che il piano di assetto del territorio (PAT) individua e disciplina sono:
 - a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti;
 - b) le golene, i corsi d'acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonché le aree a essi adiacenti per una profondità adeguata;
 - c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;
 - d) le aree umide, le lagune e relative valli;
 - e) le aree di rispetto cimiteriale;
 - f) le aree comprese fra gli argini maestri e il corso di acqua dei fiumi e nelle isole fluviali;
 - g) una fascia di profondità di almeno:
 - 1) m. 30 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali, compresi nei territori classificati montani;
 - 2) m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili;
 - 3) m. 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali;
 - 4) m. 300 dal piede esterno degli argini maestri, e m. 100 dal limite esterno della zona golenale del fiume Po;
 - 5) m. 200 dal limite demaniale della spiaggia per le coste marine;
 - h) le aree boschive o destinate a rimboschimento nonché le aree già destinate a bosco interessate da incendi;
 - i) le aree di interesse storico, ambientale e artistico;
 - j) le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna;
 - k) le aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto.
 - l) le aree relative ai contesti figurativi delle ville venete.
2. Il piano degli interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g).
3. Le fasce di rispetto sono finalizzate alla tutela dei beni, infrastrutture e servizi e sono definite e regolate dalle specifiche disposizioni vigenti in materia.
4. In particolare nelle aree relative ai contesti figurativi delle ville venete, fermo restando quanto disposto dall'articolo 40, non è consentito collocare cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità.